

In concorso con i pubblici ufficiali nel reato ipotizzato devono ritenersi concorrenti altresì i privati, quali richiedenti dei presenti provvedimenti illeciti, e quali diretti beneficiari degli stessi.

Ercoli Massimiliano, come già evidenziato, è colui il quale ha firmato istanza per autorizzazione temporanea del 17.05.12. Quale amministratore unico della Seatrag Autostrade del mare s.r.l., è colui il quale ha apposto la firma a tutte le istanze di autorizzazione temporanea a favore della Seatrag al 17.05.12 al 19.09.15. Le indagini mostrano come Ercoli fosse a conoscenza della non temporaneità delle autorizzazioni in esame, così come egli fosse pienamente consapevole che, allo scadere di una concessione temporanea, ne sarebbe stata rinnovata una ulteriore; tant'è vero che, conscio di questa certezza, ha operato investimenti relativi all'area demaniale in oggetto, investimenti ingenti e cospicui e di certo non compatibili con l'utilizzo temporaneo dell'area in questione; nella corrispondenza con l'Autorità Portuale, egli espressamente si riferisce agli investimenti in questione;

Dalla disamina della documentazione amministrativa acquisita dalla Guardia di Finanza nel corso delle indagini, è emerso altresì che Costantino Baldissara, - consigliere della Grimaldi e Terminal Euromed, amministratore delegato Sintermar spa, e consigliere SDT srl, e quindi, come emblematicamente e condivisibilmente definito dalla Pm nella richiesta di misura cautelare, "uomo Grimaldi a Livorno".- è il Dirigente del gruppo Grimaldi che svolge la funzione di ricordo questo gruppo, i vertici dell'Autorità Portuale di Livorno e gli operatori portuali contrattualmente legati alla Grimaldi e in cui favore sono stati rilasciati i provvedimenti illegittimi di cui al procedimento, ed al perseguimento del cui esclusivo interesse, come si dirà più approfonditamente in seguito, è finalizzata l'attività illegittima realizzata dalla Pubblica Amministrazione.

Sia l'istanza del 3.12.15 per l'autorizzazione temporanea alla Sintermar spa, sia l'istanza per autorizzazione temporanea alla SDT srl del 6.6.16, recano, di fatti, la firma di Baldissara, così come anche la lettera del 29.12.15, cui si dirà a breve. Emblematico il dialogo tra Provinciali e tale Andrea, dove questo ultimo, riferendosi alle imprese operanti nel porto di Livorno, afferma chiaramente che "*Sintermar è Grimaldi, loro sono così per figura, parliamoci chiaro!*".

In data 29.12.15, Baldissara ha inoltrato una lettera al Presidente e al Segretario dell'Autorità Portuale, nella quale si legge: "*..la procedura comparativa potrebbe determinare l'aggiudicazione delle aree a soggetto non incaricato della nostra compagnia con rischio di perdere le stesse aree utili alle attività promosse nel Vostro porto..*".

Tale missiva, oltre a dimostrare che, come si è detto, l'attività amministrativa nel settore svolta dai vertici dell'Autorità portuale si rivolge a favorire l'interesse economico del Gruppo Grimaldi, è ulteriormente dimostrativa del fatto che le "*esigenze contingenti*" addotte quali motivazione dei

provvedimenti di autorizzazione provvisoria di cui trattasi, costituiscono nient'altro che uno schermo fittiziamente utilizzato per celare la volontà dell'amministrazione di fornire alle aree in questione una destinazione permanente a favore dei soggetti indicati.

Pertanto, tale missiva, costituisce ulteriore dimostrazione non solo della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato di falso ideologico, ma anche della piena consapevolezza da parte del Baldissara e degli operatori portuali collegati alla Grimaldi, delle falsità attestate nei provvedimenti di autorizzazione temporanea oggetto della presente indagine.

Invero, per comprendere meglio il significato delle parole espresse da Baldissara, è necessario premettere che doveva essere concesso l'uso delle calate 14 E, 14 F, 14 G. Avevano presentato domanda per la concessione di tale uso Lucarelli Terminal srl, TDT srl, Lorenzini & C srl, Seatrag Autostrade del mare srl e Sintermar spa;

Alla gara, dunque, partecipavano anche imprese non legate a Grimaldi Group (Lucarelli Terminal srl, TDT srl, Lorenzini & C). L'espressione utilizzata da Baldissara "*rischio di perdere le stesse opere utili alle attività da noi promosse nel Vostro porto*" costituisce un chiaro ammonimento ai vertici dell'autorità portuale cui è indirizzata, e cioè gli attuali indagati Provinciali e Gallanti: in caso di non rilascio dell'autorizzazione alla società amministrata da Baldissara, questa avrebbe cessato di operare all'interno del porto di Livorno. Di fatti, l'autorizzazione verrà poi rilasciata alla Sintermar spa, la quale affiderà le operazioni portuali alla Seatrag, subappaltandole. Grimaldi Euromed detiene il 45% di Sintermar spa: l'autorizzazione temporanea è stata perciò rilasciata a società controllata dal gruppo Grimaldi.; le operazioni portuali sono poi state subappaltate alla Seatrag srl, in favore della quale erano state rilasciate le prime autorizzazioni, nonostante si trattasse di impresa in grave crisi economica, tanto da non aver corrisposto alla Autorità Portuale quanto dovuto a titolo di canone, maturando un debito complessivo di oltre 370 mila euro.

Ulteriore dimostrazione del fatto che le autorizzazioni provvisorie costituiscono schermi fittizi utilizzati nell'esclusivo interesse del Gruppo Grimaldi e degli operatori portuali ad essa collegati, emerge da un sms inviato da Provinciali ed intercettato nel corso delle indagini: in data 24.04.17, in occasione della discussione circa il rilascio dell'autorizzazione in seno al Comitato portuale di Livorno, Provinciali e Becce (amministratore delegato TDT srl socio 50% unitamente a Sintermar Spa, della SDT Srl) si scambiano una serie di messaggi, in cui Becce chiede informazioni a Provinciali sull'andamento della discussione; Provinciali, in uno dei messaggi inviati, scrive: "*Io per quello che posso sto cercando di orientare, ma con Giuliano mi sentivo più libero*", riferendosi al rilascio dell'autorizzazione a favore di SDT Srl.

È evidente che il Giuliano di cui parla Provinciali, è il coindagato Gallanti, il quale all'epoca non era più Presidente dell'Autorità Portuale, essendo stato al suo posto nominato Corsini Stefano.

Gallanti, avendo prestato servizio fino al 12.03.17, deve essere ritenuto responsabile per i provvedimenti rilasciati sia a Sintermar che a Sintermar e SDT congiuntamente. All'adozione di questi provvedimenti è estraneo invece Paroli, che ha lasciato l'incarico in data 19.10.15, assumendo quello di Segretario dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale (con sede in Ancona).

Tutti i falsi provvedimenti in questione sono invece riferibili al segretario generale Massimo Provinciali, il quale ha in tutti gli anni indicati in imputazione, conservato tale carica.

Concorrente nei reati ipotizzati è sicuramente anche Corrado Neri, classe 1962, componente del CDA e gestore di fatto, come risulta dalle telefonate intercettate, della Sintermar s.p.a. Nella sopra citata telefonata intercettata n. 8525 del 16.06.17, Neri dialoga con Provinciali, programmando le attività per Sintermar Spa e per SDT srl. Questa conversazione dimostra come, a dispetto dei ruoli formalmente rivestiti, il vertice e guida di questa società, sia proprio Corrado Neri: lo dimostra chiaramente il fatto che, nel dialogo in questione, parli in prima persona citando Sintermar e SDT ("mi scade le aree..", "io non pago il 100% delle aree" ..). Stesso coinvolgimento diretto personale dell'indagato Neri cl. 62 emerge da una conversazione intercorsa tra quest'ultimo e Sergio MANZI (causa area lavoro portuale della Porto Authority), riguardo alla autorizzazione a favore di SDT srl (telefonata n. 5202 del 19.04.17): Manzi chiede a Neri se sia sempre lui a dirigere attività e rapporti con l'Autorità Portuale, anche dopo l'intervento della SDT srl, e Neri gli risponde che la situazione non è affatto cambiata.

Evidente appare altresì la responsabilità di Neri Corrado Classe 75, presidente del CDA della Sintermar s.p.a., cugino del Corrado Neri cl. 62. È infatti il primo, nella sua veste di amministratore - legale rappresentante della Sintermar spa e della SDT srl, ad aver firmato sia le varie istanze di rilascio di autorizzazioni temporanee, sia i documenti e le missive ad esse relative.

Oltre ai reati di falso ideologico, le condotte oggetto dell'indagine integrano certamente il reato di abuso di ufficio contestato dal PM.

Invero, come emerge dalle concordi risultanze dell'attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza e delle verifiche svolte dal Consulente tecnico, tutti i provvedimenti ideologicamente falsi posti in essere dapprima da Gallanti, da Provinciali e da Paroli, quindi dal Corsini e dal Provinciali, costituiscono condotte realizzate dai predetti PU in violazione delle norme di legge e di regolamento indicate nel capo di imputazione intenzionalmente finalizzate a procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale al Gruppo Grimaldi ed agli operatori portuali ad esso collegati a cui sono stati rilasciati i provvedimenti illegittimi di occupazione temporanea.

Come ben evidenziato nella consulenza dell'Avv. Del mese, tale attività è stata posta in essere in costante spregio delle scadenze normative, secondo la legge n. 84/94 istitutiva dell'Autorità Portuale, devono essere seguiti da tale PA.

In particolare, la concessione demaniale marittima per l'utilizzo di aree demaniali viene rilasciata ai sensi dell'art. 18 L. 84/94. La stessa presuppone, in capo all'impresa concessionaria, il preventivo rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della medesima legge.

Occorre sottolineare che, ai fini dell'utilizzo delle aree in questione, dal 2009 al 2012 potevano essere rilasciate concessioni; a partire dell'anno 2012, come previsto dalla delibera del Comitato Portuale n. 28 del 20.12.12, tale possibilità veniva meno, perché all'area in questione veniva conferita diversa destinazione. Ma ciò, ovviamente, non giustifica il rilascio di autorizzazioni temporanee, che, ai fini della loro legittimità, richiedono caratteristiche di contingenza e temporaneità; peraltro, come emerge dalla disamina degli atti effettuata dalla Guardia di Finanza, tali autorizzazioni risultano essere state rilasciate anche prima del 2012; pertanto, come ha condivisibilmente argomentato il PM nella richiesta cautelare, significa che non si è trattato di una soluzione trovata perché non era più possibile rilasciare concessione per gli accosti 14 E, 14 F, 14 G, per il semplice ma decisivo motivo che tali concessioni non erano state rilasciate neanche prima e si era sempre fatto ricorso a queste anomale ed illecite autorizzazioni temporanee che hanno sempre consentito quella elasticità favorevole degli interessi del gruppo Grimaldi che emerge con evidenza dallo sviluppo dei fatti e dal contenuto dei documenti acquisiti presso l'AP.

A ulteriore sostegno della circostanza, nel provvedimento n. 144 con cui l'Autorità Portuale ha concesso autorizzazione temporanea a Sintermar e SDT srl. si legge: *"vista la nota del 27/07/2016 prot. 7156 con cui la società Grimaldi Euromed ha confermato la disponibilità alla definitiva sottoscrizione dei contratti di traffico in favore della società SDT srl e contestuale individuazione della stessa quale suo rappresentante, nelle more del rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio diretto delle operazioni portuali, per i traffici affidati."*: Grimaldi aveva perciò stipulato con SDT srl un contratto per l'uso degli accosti, ma ciò ancora prima che questa avesse ricevuto autorizzazione dalla Autorità Portuale.

Ne consegue che la Grimaldi Group sapeva con certezza che, come di consueto, l'AP avrebbe tenuto di conto del suo interesse economico, e pertanto, già prima che l'operatore portuale a lei collegato ottenesse autorizzazione, aveva stipulato il contratto. Il provvedimento della Autorità Portuale di rilascio delle autorizzazioni a SDT, sebbene dovesse esser collocato antecedentemente all'accordo tra Grimaldi e SDT, viene rilasciato invece in un momento successivo: ciò dimostra

innegabilmente che l'Autorità Portuale di Livorno ha operato con l'intento evidente di favorire lo sviluppo di Grimaldi.

Medesima circostanza si verifica in occasione del rilascio dell'autorizzazione temporanea n. 5 emessa per Sintermar spa: dalla lettura del provvedimento emerge come ancora una volta Sintermar e Grimaldi si fossero accordate prima del rilascio dell'autorizzazione a favore di Sintermar.

Occorre inoltre soffermarsi su una circostanza rilevante; è accaduto infatti che l'Autorità Portuale abbia richiesto a Seatrag il pagamento dei canoni dovuti, con ingiunzione del 18.1.17.

Seatrag è società da tempo gravata da crisi economica (e ciò rende incomprensibile come possa essere stata autorizzata ad operare ex art. 16 L. 84/94 all'interno del Porto di Livorno), non ha pagato i canoni dovuti all'Autorità Portuale, e ha proposto opposizione al Giudice civile sostenendo che, non trattandosi di occupazioni temporanee, la maggiorazione richiesta non è dovuta.

Nonostante il giudice civile abbia osservato che non si tratta di autorizzazioni temporanee, l'autorità Portuale ha continuato a rilasciare le autorizzazioni in questione. (ordinanza del Tribunale di Livorno, Dottoressa Fodra N. 851/17 RG del 20.04.17).

È fatto che alla Seatrag Autostrade del mare srl siano state concesse autorizzazioni temporanee, nonostante la crisi economica che la affligge da tempo e nonostante i debiti ingenti accumulati nel corso degli anni nei confronti dell'Autorità portuale, si spiega in ragione del fatto che la società in esame è espressione degli interessi della Grimaldi Group, in quanto società che gestisce le operazioni portuali di approdo a favore della Grimaldi Group, nelle aree demaniali 14 E, 14 F, 14 G.

Gli indagati Provinciali e Corsini, come dimostrano alcune significative conversazioni (n. 519 del 15.03.17; n. 4489 del 20.09.17), erano pienamente a conoscenza della situazione Seatrag.

Particolarmente significative, inoltre, le risultanze della informativa della Guardia di Finanza n. 339949/18 del 5.10.18: si evidenzia come sia stata consentita, all'interno del Porto di Livorno, l'occupazione di aree demaniali con l'installazione di una stazione marittima con modalità quantomeno opache e, soprattutto senza che fosse stato rilasciato il permesso a costruire, di competenza comunale, s'intende, ma pur sempre collegato ad una struttura incidente su di un'area portuale rispetto alla quale era esigibile attendersi dai vertici della A.P. ben più attento monitoraggio.

La struttura ricopre un'area di 900 mq; l'occupazione è stata realizzata da SDT srl, al fine di creare una struttura di servizio al traffico passeggeri del gruppo Grimaldi.

Della possibilità di autorizzare un'occupazione demaniale siffatta, si era discusso in seno al Comitato di Gestione del Porto; tuttavia, a questa discussione non è seguito nessun formale provvedimento abilitativo all'occupazione dell'area demaniale in questione. Si è di fatto

concretizzata una sorta di occupazione anticipata ex art. 38 Codice della Navigazione, in assenza, tuttavia, dei presupposti necessari (in particolare, non è mai stata richiesta e presentata all'Autorità portuale la della fideiussione prevista dal citato articolo) e in assenza di un provvedimento urbanistico formale.

La Capitaneria di Porto ha determinato il blocco dei lavori e il sequestro della struttura abusiva, avvenuto il 31.08.18 (questa vicenda è oggetto del procedimento RGNR n. 4152/18), come risulta dagli accertamenti della Guardia di Finanza nell'informativa

Occorre segnalare e come, pochi giorni dopo l'avvenuto sequestro (in data 4 e 6 settembre 2018) il Segretario dell'AP, Provinciali e il Presidente dell'Autorità Portuale, Corsini, sono corsi ai ripari adottando una serie di provvedimenti con i quali hanno richiesto, a norma dell'occupazione di cui all'art. 38 del Cod. Nav. , la fideiussione di euro 300 mila alla SDT ; hanno richiesto altresì il pagamento del canone demaniale provvisorio di circa 109 mila euro e hanno infine, per la precedente occupazione a partire dal 1 aprile 2018 rilasciato un provvedimento di "regolarizzazione amministrativa" e hanno richiesto il pagamento del canone di occupazione temporanea di 124 mila euro. Evidente tentativo di regolarizzare i rapporti con SDT; tentativo vano, tuttavia, poiché trattasi di provvedimenti che avrebbero dovuto collocarsi anteriormente all'occupazione demaniale in oggetto.

Il grave fatto appena descritto deve essere opportunamente inserito all'interno delle vicende descritte , avendo quali protagonisti comuni Grimaldi, A. P., SDT Srl.

Ulteriore vicenda, merita attenzione: è di fatti accaduto che la SDT ha proposto istanza di autorizzazione ex art. 16 L. 84/94 per operare all'interno del Porto di Livorno. Ebbene, in un primo momento il Presidente Corsini ha rilevato l'insussistenza in capo alla SDT dei requisiti necessari per il rilascio della stessa; pochi mesi dopo, lo stesso ha emesso un provvedimento "a sanatoria" per il periodo dal 18.12.17 al 31.12.17.

Si tratta , per l'appunto, proprio del periodo per il quale l'autorizzazione non era stata concessa, stante la mancanza dei requisiti richiesti a norma di legge.

In materia di abuso di ufficio, si è recentemente pronunciata la Suprema Corte, la quale, al riguardo afferma che : *" In tema di abuso d'ufficio, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto e tale certezza non può essere ricavata esclusivamente dal rilievo di un comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, che evidenzino la effettiva "ratio" ispiratrice del comportamento, quali, ad esempio, la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed il tenore dei rapporti personali tra l'agente e il*

soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno". (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 28608/17).

Ebbene, dalla narrazione dei fatti, emerge come, nel caso di specie, e in relazione ai pubblici ufficiali ed ai dirigenti del Gruppo Grimaldi e delle società contrattualmente collegate ad essa, società coinvolte nell'illecito rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui si tratta, l'intenzionalità del dolo trovi conferma in vari "elementi sintomatici che evidenzino la effettiva ratio ispiratrice del comportamento": quanto all'"apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento", appare solare come questo riposi nella costante volontà da parte dei vertici della A P di favorire la Grimaldi Group e gli operatori portuali essa collegati; quanto alla "competenza professionale dell'agente", appare in realtà superfluo accennare al fatto che proprio l'A P Ente pubblico al quale è riconosciuto il potere di emettere i provvedimenti in questione; provvedimenti, che, da anni, ormai, determinano a favore della Grimaldi Group un ingiusto vantaggio economico (nella misura in cui sono affetti da falsità); quanto al "tenore dei rapporti personali tra agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento stesso ricevono vantaggio patrimoniale", sia telefonate intercettate sopra esaminate, sia le missive intercorse tra i soggetti in questione, mostrano come i rapporti tra strutture di vertice dell'A P e gli operatori ad essa collegati siano saldamente stretti e consolidati negli anni.

Le indagini espletate e, in particolare, l'informativa di PG riepilogativa N. 40737 del 03.02.18, fanno emergere, dunque, la presenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di ogni singolo indagato in relazione a ciascuno dei delitti contestati. Quanto dichiarato dai querelanti nella denuncia querela, trova solare riscontro nelle fonti di prova analizzate, quali intercettazioni telefoniche e ambientali, missive, e infine, gli stessi provvedimenti autorizzativi. La consulenza a firma dell'Avv. Antonio Del mese, corrobora ulteriormente un quadro probatorio già strutturato.

Per altro, proprio in relazione ai vantaggi indebiti beneficiati dalle società sopra indicate può evidenziarsi quanto segue.

Seatrag Autostrade del mare srl:

- 1) non avrebbe potuto usufruire di un titolo concessorio data la sua condizione economico-finanziaria (cfr. informativa GdF n. 333103 del 10.10.2016 e n. 407373 del 03.02.2018 e fin anche l'indagato Provinciali afferma che la società doveva essere chiusa da anni (cfr. conversazione progressivo 1739 del 26.04.2017 RIT 507/16: Provinciali *ci devono lasciare lavorare (...) che oggi mi debba senti il problema dei canoni, se è in regola con i pagamenti, io Seatrag ce l'ho qua, per me due anni fa la dovevano aver chiusa, colpa di Gallanti se non l'abbiamo chiusa*");
- 2) si è munita della prevista fideiussione per le occupazioni godute solo dal 01.10.2015 al 31.12.2015. A tal proposito Lami Gabriele, capo area demanio AP dal 15.10.2015 ha

dichiarato in occasione dell'acquisizione di documentazione da parte della GdF nei giorni 7, 8 e 12.09.2017 presso l'AP che *tali garanzie non si riferiscono invece a quelle di cui si occupa il mio ufficio che invece trattano le occupazioni temporanee. Nello specifico quelle di occupazione temporanea, vengono richieste dalla AP dal mio arrivo. Prima non venivano richieste, non ne conosco il motivo. Il dirigente preposto era l'Avv. Matteo Paroli;*

- 3) nel periodo di occupazione temporanea dal 05.07.2012 al 11.01.2016 si susseguono plurimi provvedimenti di regolarizzazione amministrativa, per 21 mesi (dal 01.01.2013 al 30.09.2014), quasi tutti emanati ad occupazione già avvenuta (cfr. info n. 40737 del 03.02.2018);
- 4) non risulta aver subito la maggiorazione degli oneri previsti in caso di autorizzazione temporanea dall'art. 38 del regolamento d'uso delle aree demaniali per i periodi: dal 01.04 al 30.06.2014; dal 01.07 al 30.09.2014; dal 01.10 al 31.12.2014; dal 01.01 al 31.03.2015; dal 01.04 al 30.06.2015, senza contare che quando questi oneri sono stati richiesti in via giudiziale la società ha eccepito la carenza del presupposto della loro applicazione trattandosi non di uso temporaneo, ma di una reiterata occupazione, a maggior conferma del falso contestato, quasi a additare l'AP di aver tradito con la richiesta di decreto ingiuntivo il senso delle autorizzazioni concesse;
- 5) ha beneficiato della riduzione delle tariffe del 20%, secondo la previsione dell'art. 7 lett. C) del regolamento d'uso, applicabile solo ed esclusivamente ai soggetti titolari di concessione ex art. 18 L. 84/1994,

SINTERMAR spa

- 1) ha beneficiato di autorizzazioni temporanee, come detto impropriamente utilizzate in luogo della necessaria concessione, sebbene già titolare di concessione su altra area, perciò impedita all'ottenimento di nuove acquisizioni concessorie alla luce del divieto di cui all'art. 18 comma 7 L. 84/1994. A tal proposito, inoltre, emerge che l'AP e in particolare il Segretario Provinciale ha affermato che *formalmente le aree retrostanti gli accosti 14E/F/G e l'area Paduletta date in occupazione temporanea si potranno considerare come una sorta di estensione dell'attuale concessione di Sintermar* (cfr. verbale della Commissione Consultiva del 11.01.2016, all. 49 del secondo esposto) con, dunque, un allargamento della concessione del tutto indebito.

Discorso a parte merita la posizione di Grimaldi Euromed (v. info n. 333103 del 10.10.2016 e n. 40737 del 03.02.2018).

Nelle carte della GdF come anche nella consulenza a firma Del Mese si legge infatti che Grimaldi Euromed con nota del 12.10.2015 avendo appreso da alcuni articoli di stampa che la società TDT è